



Prot. N. 130/2012

Roma, 26 gennaio 2012

Circolare n. 6/2012

Ai Presidenti dei Collegi TSRM
E, p.c. Ai componenti del Comitato Centrale

Oggetto: nuove disposizioni sui certificati e sulle dichiarazioni sostitutive.

L'art. 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) della legge 183/2011, ha modificato gli artt. 40, 43, 72 e 74 del DPR 28.12.2000, n. 445, introducendo l'art. 44-bis (Acquisizione d'ufficio di informazioni) ed abrogando l'art. 41, II.

In particolare:

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00.
- Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati all'interessato devono riportare a pena di nullità la dicitura:
"A partire dal 1 gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)".
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, ovvero ad accettare una dichiarazione sostitutiva che riporti i dati richiesti (autocertificazione).
- Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio.

Fatta questa premessa si precisa che a partire dal 1 gennaio 2012, i certificati rilasciati dai Collegi provinciali riguardanti stati e qualità del TSRM (come iscrizione all'albo) sono validi e utilizzabili dal privato solo nei rapporti con un altro privato. Le Pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi non possono quindi né richiedere, né accettare certificati dal privato.

Le possibilità per conoscere stati e qualità del cittadino sono quindi due: ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono, o chiedere al privato interessato di compilare una dichiarazione che riporti i dati richiesti (autocertificazione).

Dal momento che fare un'autocertificazione può esporre al rischio di una dichiarazione infedele quando i dati da riportare sono complessi o numerosi e che i collegi devono effettuare un controllo sulle autocertificazioni, è preferibile l'acquisizione d'ufficio delle notizie dagli enti certificatori. Il TSRM dovrebbe usare la dichiarazione sostitutiva solo quando riguarda atti di notorietà (con cui si dichiarano fatti che non sono certificati da nessun ente pubblico).

Cordiali saluti.

Il Presidente

(TSRM Dott. Alessandro Beux)

